ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 98/78/CE RELATIVA ALLA VIGILANZA SUPPLEMENTARE SULLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE APPARTENENTI AD UN GRUPPO ASSICURATIVO

Art. 29

Situazione di solvibilità corretta negativa

Quando il calcolo della situazione di solvibilita' corretta evidenzia un risultato negativo, l'ISVAP invita l'impresa di assicurazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), a presentare, entro quarantacinque giorni, un piano di intervento che identifichi le cause della deficienza e le iniziative che intende adottare per ripristinare la situazione di solvibilita' corretta e per garantire la solvibilita' futura. A tal fine l'impresa tiene conto di eventuali piani di risanamento o di finanziamento a breve termine presentati da imprese di assicurazione controllate o partecipate ai sensi dell'articolo 62 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, e dell'articolo 51 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174. Il piano di intervento e' soggetto all'approvazione dell'ISVAP, che assegna un termine per l'esecuzione. L'ISVAP puo' indicare le misure integrative o correttive del piano atte a ripristinare la situazione di solvibilita' corretta. Se l'ISVAP valuta gravemente deficitaria la situazione di solvibilita' corretta, richiede all'impresa di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), immediati interventi atti a eliminare o ridurre la deficienza della situazione di solvibilita' corretta. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 51, comma 5, e 52 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, ed agli articoli 62, comma 5, e 63 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175. Nei casi in cui l'impresa non si conformi alle disposizioni di cui ai precedenti commi, puo' essere adottato il provvedimento di cui all'articolo 7 della legge 12 agosto 1982, n. 576.

Versione in vigore dal 24 giugno 2001, non più in vigore dal 1 gennaio 2006 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Attuazione della direttiva 98/78/CE relativa alla vigilanza supplementare sulle imprese di assicurazione appartenenti ad un gruppo assicurativo
Estremi	Decreto legislativo 17 aprile 2001, n. 239
Titolo	IV — Disposizioni relative al calcolo della solvibilità corretta
Capo	IV — Provvedimenti dell'ISVAP

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-239-2001/art-29-situazione-di-solvibilita-corretta-negativa/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it